

*Ordine Interregionale dei Chimici e dei Fisici
del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise*

00184 Roma — Via delle Quattro Fontane 16



Prot. 1118/FM/av/2019

Roma, 29.11.2019

All'Agencia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente del Lazio
direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it

all'Agencia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente dell'Umbria
protocollo@cert.arpa.umbria.it

all'Agencia Regionale per la Tutela dell'Ambiente
dell'Abruzzo
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

all'Agencia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente del Molise
arpamolise@legalmail.it

e P.C.
alla Federazione Nazionale dei Chimici e dei Fisici
segreteria@pec.chimici.it

OGGETTO: Riconoscimento crediti ECM dei Professionisti sanitari Chimici e Fisici.

Pervengono a quest'Ordine da parte di iscritti dipendenti di Codeste Agenzie, segnalazioni in merito alla difficoltà di partecipazione a corsi accreditati ed al relativo riconoscimento di crediti ECM soprattutto se organizzati dalle stesse Agenzie.

Alcune segnalazioni riguardano talune Agenzie che, essendo qualificate anche come Provider, nonostante le richieste dei Chimici e Fisici loro dipendenti, seppur consentendo la partecipazione al corso con i relativi test di verifica finali, non procedono con l'iter di riconoscimento dei crediti ECM maturati così come previsto nel MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA SANITARIO emesso da Age.n.a.s. il 01.01.2019. Dalle segnalazioni pervenute, risulterebbe che la discriminante cui Codeste Agenzie si appellano sia dovuta ai contenuti contrattuali dei singoli Ns. iscritti che svolgono la professione sanitaria (dove per professionista sanitario la stessa Age.n.a.s. intende qualsiasi soggetto appartenente ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente) nelle Agenzie ambientali in indirizzo. Nella fattispecie, con riferimento al CCNL Sanità applicato nelle Agenzie destinatarie della presente, risulta che taluni professionisti siano inquadrati nel ruolo Tecnico mentre altri, più propriamente, nel ruolo Sanitario.

Volendo la presente chiarire, nonché riconfermare per intero, quanto già trasmesso e richiesto con la nostra nota Prot. 040/FM/as/2019 datata 11 gennaio 2019 tramessaVi via PEC, cui, tra l'altro, non risulta pervenuto l'auspicato riscontro,

si riafferma

che la Legge 11 gennaio 2018, n. 3 ha previsto, tra l'altro, **il riconoscimento di nuove professioni sanitarie regolamentate quali quelle del Chimico e quella del Fisico**, sottoponendo le stesse alla vigilanza della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della Salute;

che ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalla suddetta Legge 11 gennaio 2018, n. 3: "Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, **in qualunque forma giuridica svolto**, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo";

che il Decreto del Ministro della Salute 23 marzo 2018, avente ad oggetto "Ordinamento della professione di Chimico e di Fisico", all'art. 3, espressamente prescrive: "Ai fini dell'esercizio delle professioni di Chimico e di Fisico, in forma individuale, associata o societaria, sia nell'ambito di un **rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con soggetti pubblici o privati**, sia nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo o di prestazione d'opera con soggetti pubblici o privati, **anche ove tali rapporti siano saltuari e/o occasionali ed indipendentemente dalla tipologia contrattuale**, è obbligatoria l'iscrizione all'Albo come previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni;

che dalla richiesta di conferma di interpretazione rivolta al Ministero della Salute dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici con nota Prot. 895/18/fncf/fta e dalla relativa risposta del Ministero (nota prot. DGPROF 0037978-P-01/08/2018) è ribadito (e comunicato a tutti gli Ordini territoriali con prot. 1029/18/fncf/fta) che, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della legge 11 gennaio 2018 n. 3, **"tutti i professionisti abilitati che intendano esercitare una professione sanitaria in qualunque forma giuridica**, hanno l'obbligo di iscriversi all'albo professionale di riferimento" ed è confermato che **"i dirigenti e dipendenti pubblici** a tempo pieno, o comunque con orario superiore alla metà di quello ordinario, siano obbligati ad iscriversi nei rispettivi Settori dell'Albo dei Chimici e dei Fisici **per lo svolgimento di attività riconducibili alle dette professioni nell'ambito del proprio rapporto di lavoro o in qualunque altra forma consentita dalla vigente normativa generale in materia di pubblico impiego"**,

che con nota prot. 1054/18/fncf/fta la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, tenuto conto della Legge 11 gennaio 2018 n. 3 e degli incontri avuti con il Ministero della Salute, ha sottolineato che il riconoscimento di professione sanitaria di Chimico e Fisico comporta la non applicabilità del DPR 137/2012 (e quindi delle modalità di conferimento dei crediti formativi professionali CFP) essendo i Chimici e Fisici già sottoposti all'obbligo formativo ECM ed ha scritto al Ministero che "l'obbligo di formazione continua decorra dal 1° gennaio successivo alla data di conseguimento del titolo abilitante necessario, ovvero coincidente con la prima iscrizione all'Albo. Pertanto, è stato richiesto che venga precisato che per i Chimici già iscritti al 05.06.2018 e per i Chimici e Fisici che si iscriveranno entro il 31.12.2018, **l'obbligo formativo ECM decorra per tutti a partire dal 1° gennaio 2019"**;

che con nota prot. 1224/18/fncf/fta la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ha trasmesso alla Associazione tra le Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente (AssoArpa) l'interpretazione della normativa vigente dal competente Dicastero ministeriale con l'invito a vigilare "affinché tutti i propri dipendenti siano regolarmente iscritti nei rispettivi Settori dell'Albo dei Chimici e dei Fisici all'Albo per lo svolgimento di attività riconducibili a tali professioni, prevenendo e sopprimendo ogni elusione di dette disposizioni (anche mediante eventuale illegittima iscrizione in albi o elenchi professionali diversi da quello sanitario appena menzionato per lo svolgimento di attività rientranti nelle competenze dei chimici o dei fisici).

L'Ordine dei Chimici e dei Fisici del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise, nell'ambito delle proprie **funzioni di tutela degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle professioni di Chimico e di Fisico nel territorio di competenza**, nonché di vigilanza sul possesso dei titoli abilitanti per quest'ultimo, per tutto quanto su riaffermato

notifica a codeste Amministrazioni

- I. di rispettare le disposizioni legislative in materia di formazione continua ECM cui tutti i Chimici e Fisici, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro individuale poiché non diversamente specificato quale possibile discriminante in nessuna norma o regolamento essendo tutti i Chimici e Fisici professionisti sanitari allorquando svolgano attività professionali riconducibili al comma 1 dell'art. 36 del D.P.R. 328/2001,
- II. di riconoscere il diritto alla formazione continua ECM per i corsi cui i professionisti Chimici e Fisici si iscrivono e di ammettere l'obbligatorietà del riconoscimento dei crediti ECM conseguiti da ciascuno con il relativo onore in capo al Provider di comunicare i crediti maturati ad Age.n.a.s. (nel cui portale tra l'altro, e correttamente, non risultano essere previste per Chimici e Fisici categorie discriminatorie riconducibili a diversi differenti ruoli professionali previsti ad oggi nel CCNL Sanità).

Si invita anche a sanare, per le attività formative già svolte nell'anno in corso, eventuali situazioni anomale come quelle segnalate sopra sempre nel rispetto del diritto ed obbligo di formazione continua cui tutti i Chimici e Fisici, indistintamente, sono soggetti come professionisti sanitari dipendenti esclusivi di codeste Agenzie ambientali.

Con l'occasione si rinnova, inoltre, l'invito ad avviare un percorso che riconosca il corretto inquadramento nel ruolo sanitario del CCNL Sanità di tutti i Chimici e Fisici ad oggi inquadrati nel ruolo tecnico, rammentando anche che, qualora ciascuna Agenzia in indirizzo intenda predisporre bandi di concorsi o selezioni conferimento incarichi, è oggetto esclusivo della professione sanitaria di Chimico quanto riportato al comma 1 dell'art. 36 del D.P.R. 328/2001

L'Ordine interregionale dei Chimici e dei Fisici L.U.A.M., ringraziando anticipatamente per la collaborazione istituzionale, prega le Amministrazioni in indirizzo ad adeguarsi tempestivamente alle suddette normative ed a collaborare con questo Ordine nel vigilare e comunicare eventuali situazioni difformi anche ai fini del controllo dell'abuso di professione.

Distinti saluti.



Il Presidente

Chim. Dott. FABRIZIO MARTINELLI
Presidente Ordine Interregionale
dei Chimici e dei Fisici di
Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Fabrizio Martinelli", written over the typed name and title.